



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0432/812146
Fax. 0432/810065

Piazza Unità d'Italia n° 3
33034 FAGAGNA

P.IVA 00806130308
C.F.: 80004910305

SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI PRIVATE EROGAZIONE FONDI STATALI PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE E/O ONERI ACCESSORI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI LOCATARI CHE CAUSA EMERGENZA COVID - 19 HANNO SUBITO UNA PERDITA DEL PROPRIO REDDITO IRPEF

1. Finalità

Il presente Bando definisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi economici per il pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori a sostegno dei conduttori che in ragione dell'emergenza COVID - 19 abbiano avuto una perdita del proprio reddito IRPEF, rispetto ai corrispondenti anni precedenti, di cui ai decreti ministeriali 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021, della Delibera Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2031/2021, dell'art. 11 della L. 431/98, dovuti ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della L.R. 19/02/2016, n. 1 e delle prescrizioni di cui al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni di cui al D.P.Reg. 066/2020.

2. Criteri per l'ammissione ai benefici

Gli immobili, oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo, non devono essere "di lusso", non devono essere di edilizia sovvenzionata, devono avere destinazione d'uso residenziale, devono essere adibiti a prima casa e non devono essere inclusi nelle categorie catastali A1, A8 e A9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dalla L. 431/98. I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, non devono essere stati stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, devono essere in forma scritta debitamente registrati, ed avere le seguenti caratteristiche:

contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'art. 2 comma 1 della L. 431/98;

contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'art. 2 commi 3 e 5 della L. 431/98;

contratti di natura transitoria in osservanza dell'art. 5 comma 1 della L. 431/98;

I contributi possono essere richiesti dai locatari per i quali, con riferimento al richiedente e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le seguenti condizioni:

-non possedere sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori dell'anno in corso;

-avere subito, in ragione dell'emergenza COVID - 19, una perdita sul proprio reddito IRPEF, decurtato di oneri deducibili e di detrazioni, pari ad almeno il 20% nel periodo marzo/maggio 2020 rispetto al 2019 e/o di almeno il 25% nel 2021 rispetto al 2020;

-sussista l'obbligo per l'anno 2022 di pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori.

I requisiti e le condizioni definite dal presente articolo, devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Il richiedente, con la sottoscrizione del modulo di domanda di erogazione dei contributi, fornito dall'Amministrazione, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e succ. modifiche, la sussistenza dei suddetti requisiti.

3. Requisiti soggettivi dei richiedenti

Il conduttore che presenta richiesta di contributo deve possedere i seguenti requisiti con riferimento alla data di presentazione della domanda:

- a) -essere cittadino italiano,
ovvero
-essere cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
ovvero
-essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, o di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
ovvero
-essere titolare dello status di rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
- b) essere residente nel Comune di FAGAGNA;
- c) essere residente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia da almeno due anni (ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 25/2015 saranno utili ai fini del computo della residenza sul territorio regionale i periodi di permanenza all'estero da parte di corregionali espatriati e rimpatriati);
- d) essere maggiorenne;
- e) essere conduttore in base ad un contratto registrato, di un alloggio ad uso abitativo situato in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia, di proprietà privata o pubblica con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 qualora non locato sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998 e ricadente in almeno una delle seguenti fattispecie:
 - contratto di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;
 - contratto di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
 - contratto di durata non superiore ai diciotto mesi avente natura transitoria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998 e per un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore ricompresa in accordo territoriale sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/1998;
- f) essere titolare o contitolare del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- g) non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero (tali requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare). Sono esclusi dal computo: 1) gli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate; 2) le quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purchè la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare; 3) la nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado, la proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado, la proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- h) non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.
- i) possedere un indicatore ISEE non superiore a euro 35.000,00 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali;
- j) non possedere sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori dell'anno in corso;

- k) avere subito, in ragione dell'emergenza COVID - 19, una perdita sul proprio reddito IRPEF, decurtato di oneri deducibili e di detrazioni, pari ad almeno il 20% nel periodo marzo/maggio 2020 rispetto al 2019 e/o di almeno il 25% nel 2021 rispetto al 2020;

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non sarà ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria, il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.

Nel caso sussista una situazione di morosità, nelle mensilità 2022 antecedenti la domanda di contributo, è previsto il pagamento a favore del proprietario dell'alloggio o all'Amministratore fino al raggiungimento del saldo della morosità e comunque non oltre l'importo del contributo. Qualora, soddisfatta la morosità, ci sia residua disponibilità del contributo la stessa verrà versata a favore del richiedente.

Per il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il contributo potrà sostenere il locatario nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori dell'anno in corso nella misura massima corrispondente a tre mensilità. Il canone è quello risultante dal contratto di locazione depositato all'Ufficio del Registro.

Qualora l'ammontare complessivo delle risorse assegnate dalla Regione FVG al Comune di Fagagna per la concessione dei contributi di cui al presente avviso pubblico risulti inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, i contributi verranno ridotti in proporzione

I beneficiari dei contributi di cui al presente avviso, a fronte dei bandi che il Comune di Fagagna emanerà nel 2023 per i canoni di locazione pagati nel 2022, ai sensi del DP.Reg. n. 66/2020, potranno cumulare i benefici nel limite del valore del canone annuale.

La liquidazione del contributo è subordinata all'erogazione da parte della Regione delle risorse previste dalla Delibera Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2031/2021, dalla Legge 431/98 e di quelle previste dalla L.R. 1/2016.

Si fa presente che gli importi di contributo che verranno riconosciuti al cittadino per il pagamento del canone di locazione non potranno essere conteggiati nei futuri bandi a sostegno delle locazioni anno 2023 aventi riferimento i canoni pagati nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022.

4. Contenuto e termini di presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio protocollo del Comune di Fagagna o all'esterno della Sede Municipale, nonché scaricabile anche dal sito internet istituzionale www.comune.fagagna.ud.it.

In tutti i casi in cui ricorrano i presupposti, il richiedente, in applicazione delle vigenti norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) potrà attestare il possesso dei requisiti richiesti tramite dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Secondo disposizioni del Regolamento regionale di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza. Si precisa che per paese di origine si intende il paese o i paesi di cui il soggetto è cittadino, per paese di provenienza si intende il paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia. La suddetta documentazione sarà ritenuta valida se rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, salvo che non sia prevista, dal paese che ha rilasciato la documentazione, una scadenza diversa, che in tal caso dovrà essere indicata nella documentazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

-fotocopia documento di identità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza di funzionario incaricato o la domanda non venga sottoscritta con firma digitale;

- fotocopia delle dichiarazioni IRPEF considerate nella domanda di contributo;

Il termine di presentazione delle domande di contributo, da consegnare all'Ufficio Protocollo del Municipio – Piazza Unità d'Italia, 3 – Fagagna, è stabilito a pena di esclusione **alle ore 12.30 di venerdì 27 maggio 2022**. Qualora le domande siano inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data del timbro postale, purché le domande spedite entro la data di venerdì 27 maggio 2022 pervengano al protocollo del Comune di Fagagna entro e non oltre martedì 31 maggio 2022.

Qualora il richiedente sia titolare di una casella di posta elettronica certificata potrà trasmettere la domanda, sempre entro e non oltre la data ed orario di scadenza sopra indicati, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.fagagna@certgov.fvg.it allegando:

-la domanda debitamente compilata sottoscritta con firma digitale

oppure

-una scansione della domanda debitamente compilata e sottoscritta in originale unitamente a copia di valido documento di identità

Il Comune di Fagagna declina ogni responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, o per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Al fine di accertare il possesso dei requisiti soggettivi e reddituali dei richiedenti per l'ammissibilità alle agevolazioni, il Comune effettua l'istruttoria sulle domande ricevute, al termine della quale trasmette alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Direzione centrale dell'Ambiente e dei lavori pubblici il fabbisogno finanziario relativo alle domande accolte.

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 il Comune di Fagagna si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di richiedere ai richiedenti idonea documentazione a dimostrazione della veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il Comune di Fagagna provvederà all'archiviazione della domanda presentata ed alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

La risposta del richiedente ad eventuale richiesta di integrazione a fini istruttori a causa dell'incompletezza della domanda presentata dovrà pervenire, unitamente alle integrazioni richieste, entro tre giorni dalla data ricevimento della nota del Comune, pena l'archiviazione della domanda.

Il Comune procederà all'esclusione e quindi all'archiviazione della domanda presentata qualora il richiedente:

- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal presente Bando;
- non abbia sottoscritto la domanda;
- non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando;

5. Informazioni ai sensi della L. 241/1990

Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio amministrativo del Comune di Fagagna sig. Pierangelo Tosolini, cui possono essere eventualmente richieste informazioni in merito al presente bando al numero di telefono 0432/812111 (posta elettronica: amministrativo@comune.fagagna.ud.it).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si richiama la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, al Regolamento approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03/04/2020, pubblicato nel BUR n. 18 in data 29/04/2020, alla legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, alla legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22.

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si informa:

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Dati personali comunicati ai fini della procedura di concessione dei contributi.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fagagna (www.comune.fagagna.ud.it) rappresentato dal Sindaco Daniele Chiarvesio

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il Comune di Fagagna, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:

- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del contributo

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è obbligatorio per permettere lo svolgimento della procedura.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Comune di Fagagna, che, nella loro qualità di autorizzati/incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

Il Comune può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

Il Comune può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai richiedenti.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune avviene su server ubicati all'interno del Comune e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti l'affidamento saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessato al trattamento, chi fornisce i dati al momento della domanda di partecipazione ha diritto di richiedere al Comune di Fagagna, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Unione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune.

RECLAMO

L'interessato ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Si comunica altresì che il D.P.O - Responsabile della protezione dei dati è:

avv. Paolo Vicenzotto

contatti: tel. 0434 -1856002

e-mail: dpo@studiolegalevicenzotto.it - pec: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it

Fagagna, li 02/05/2022

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
dott. Pierangelo Tosolini